

CONTRATTO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Il giorno 4 giugno 2015 presso una sala dell'Amministrazione provinciale in Corso Vittorio Emanuele il n. 17 a Cremona, le parti hanno raggiunto il seguente accordo in ordine al contratto collettivo decentrato integrativo relativo ai criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del D.lgs. 163/2006.

Sono presenti

per la parte pubblica

Rinalda Bellotti – presidente delegazione trattante

per la parte sindacale

MARIA TERESA PERIN – FPCGIL
FAUSTO NAZZUOLO – CISLP

RSU { CLAUDIO TODERINI
ROSANNA VILLA
ANTONIO SPOTTI
GIANNI BASSINI
LUCA ERFINI
MARCO ANTONIAZZI

Le parti concordano quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del D.lgs. 163/2006.

Articolo 2 – Quota di fondo da stanziare

Fermo restando il limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, il regolamento determinerà la percentuale effettiva da stanziare, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, secondo i seguenti criteri:

- entità dell'opera: la percentuale della somma da stanziare è inversamente proporzionale all'entità dell'opera da realizzare; la percentuale è massima per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Per progetti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria verranno destinate al fondo risorse decrescenti all'aumentare dell'importo con un limite inferiore pari al 1,50% dell'importo posto a base di gara;
- complessità dell'opera: alla percentuale di cui al punto precedente saranno applicati i correttivi connessi alla complessità. Saranno a tal fine valutati fattori quali, in via esemplificativa, immobili storici, lavori con presenza di terzi, tecniche innovative, applicazione della normativa antisismica.

Articolo 3 – Riparto delle somme

1. L'80% della somma massima, determinata ai sensi dell'articolo 2, viene ripartita tra i soggetti indicati dal regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

- al riparto dell'incentivo partecipano tutti i soggetti che intervengono nella fase di progettazione, direzione lavori e collaudo, redigendo e firmando i relativi elaborati tecnici; concorrono, altresì, al riparto i loro collaboratori che, pur non firmando il progetto, partecipano, mediante contributo personale significativo, di natura tecnica o amministrativa, all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto e del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla sicurezza in fase di esecuzione e al collaudo;
- il regolamento individua le percentuali minime e massime di incentivo, spettanti per lo svolgimento di ogni singola attività. Tale percentuale sarà definita mediante discrezionalità motivata dal dirigente/responsabile in sede di conferimento di incarico;

c) spetta al dirigente/responsabile, all'atto dell'avvio della progettazione preliminare, la definizione dell'elenco nominativo con i relativi compiti di tutto il personale incaricato e che partecipa e/o concorre alle attività. Il dirigente/responsabile terrà conto in tale adempimento delle capacità del personale e di una opportuna rotazione del medesimo, se compatibile con la tipologia del lavoro;

d) Il dirigente/responsabile, nella definizione delle percentuali effettive, tiene conto:

- delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte ed eventualmente non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta;
- della complessità delle opere;

e) il dirigente/responsabile potrà, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, contestualmente definendo l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto fino alla data del medesimo provvedimento, previo, comunque, accertamento positivo delle attività svolte;

f) qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni, vengano affidati all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente mentre non determineranno decurtazioni quelle attività con carattere preliminare e di supporto al RUP. Le quote parti corrispondenti ad attività non svolte dai dipendenti costituiscono economie di bilancio.

Art.4 Riduzione dell'incentivo e corresponsione

L'importo dell'incentivo viene proporzionalmente ridotto, con fissazione di un tetto massimo di riduzione, qualora il tempo effettivo di esecuzione dell'opera superi il tempo previsto nel capitolato speciale, eventualmente ridotto in sede di offerta economicamente più vantaggiosa; non rilevano a tal fine i casi assimilabili alle ipotesi previste dall'art.93, comma 7-ter, D.lgs. 163/2006.

L'importo dell'incentivo viene proporzionalmente ridotto, con fissazione di un tetto massimo di riduzione, qualora il costo dell'opera superi il costo previsto nel quadro economico generale, depurato del ribasso d'asta; non rilevano a tal fine i maggiori costi connessi a varianti in corso d'opera nei casi elencati all'art. 132, comma 1, lett. a), b), c) e d), e comma 3 del D.lgs.163/2006 e i maggiori costi dovuti alle revisioni prezzi ex art. 133 commi 3 e 4 del medesimo D.lgs.

La corresponsione dell'incentivo sarà disposta dal dirigente preposto alla struttura competente previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati.

Articolo 5 – Applicazione del regolamento

Il regolamento si applica alle attività espletate dal 19 agosto 2014.

Articolo 6 – Verifica applicazione del regolamento

Dopo un anno dall'entrata in vigore del regolamento saranno verificate tra le parti le modalità di attuazione del medesimo in riferimento ai criteri oggetto del presente accordo.

per la parte pubblica

Belloc

per la parte sindacale

Rosario Vella

SAA

S. Et...

Marcos...

FP CGIL

CISL FP

Mario T...

M...

Roberto...